Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/82 DELLA COMMISSIONE**

del 21 gennaio 2015

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

(GU L 15 del 22.1.2015, pag. 8)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Avviso concernente il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese Cambio d'indirizzo di una società soggetta ad un'aliquota individuale del dazio antidumping 2017/C 391/03	C 391	3	18.11.2017

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/82 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2015

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico e di citrato trisodico biidrato, prodotto attualmente classificato con i codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918 15 00 10) e originario della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
COFCO Biochemical (Anhui) Co., Ltd. — No 1 COFCO Avenue, Bengbu City 233010, Anhui Province, RPC	35,7	A874
Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd. — No 106 Luzhong Large East Street, Laiwu City, Shandong Province, RPC	15,3	A880
RZBC Co., Ltd. — No 9 Xinghai West Road, Rizhao City, Shandong Province, RPC	36,8	A876
►M1 RZBC (Juxian) Co., Ltd – No 209 Laiyang Road, Juxian Economic Development Zone, Rizhao City, Shandong Province, RPC ◄	36,8	A877
TTCA Co., Ltd. — West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, Shandong Province, RPC	42,7	A878
Weifang Ensign Industry Co., Ltd. — No 1567 Changsheng Street, Changle, Weifang, Shandong Province, RPC	33,8	A882
Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. — No 1 Redian Road, Yixing Economic Development Zone, Jiangsu Province, RPC	32,6	A879
Tutte le altre società	42,7	A999

3. In deroga al paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell'articolo 2.

4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti pertinenti in materia di dazi doganali.

▼B

Articolo 2

1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, società elencate nella decisione di esecuzione (UE) 2015/87, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, a condizione che:

a) siano fabbricate, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nell'Unione; e

b) siano corredate di una fattura corrispondente all'impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all'allegato del presente regolamento; e

c) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.

2. All'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica sorge un'obbligazione doganale:

a) ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l'inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; oppure

b) laddove la Commissione revoca l'accettazione dell'impegno, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009, con un regolamento o una decisione che si riferisca a transazioni particolari e dichiari invalide le pertinenti fatture corrispondenti all'impegno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell'Unione europea di merci soggette all'impegno vanno indicate le seguenti informazioni:

1. L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO».
2. Il nome della società che rilascia la fattura commerciale.
3. Il numero della fattura commerciale.
4. La data di rilascio della fattura commerciale.
5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell'Unione europea.
6. La descrizione esatta delle merci, compresi:
   — il numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell'impegno,
   — una descrizione chiara delle merci corrispondenti all'NCP in questione,
   — il numero di codice del prodotto della società (CPS),
   — il codice TARIC,
   — la quantità (in tonnellate).
7. La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:
   — il prezzo per tonnellata,
   — le condizioni di pagamento previste,
   — i termini di consegna applicabili,
   — sconti e riduzioni complessivi.
8. Il nome della società che funge da importatore nell'Unione europea a cui la fattura commerciale che accompagna le merci soggette a un impegno viene rilasciata direttamente dalla società.
9. Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

   «Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nell'Unione europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto da [NOME DELLA SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione (UE) 2015/87. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»